

GUIDA ALLA LETTURA DEL CODICE

L'idea di pubblicare un codice di diritto nucleare, per raccogliere in modo sistematico la maggior parte delle norme internazionali, comunitarie e nazionali dettate in materia, non nasce dall'approvazione della Legge 99/2009 e del relativo decreto attuativo (d.lgs. 31/2010).

Seppure è vero che solo con tali ultime norme il Governo ha ricreato le condizioni affinché l'Italia possa confidare di ritornare presto nel gruppo dei paesi produttori di energia nucleare, è altrettanto vero che l'esito del *referendum* abrogativo del 1987 – che ebbe l'effetto di far cadere soltanto alcune norme di settore – non determinava, né avrebbe potuto farlo, la cancellazione dal sistema giuridico italiano della voce riguardante la disciplina dell'uso pacifico dell'energia nucleare, né tantomeno avrebbe potuto di per sé (ossia per la sola valenza giuridica) porre un divieto alla produzione di energia da fonte atomica. Ciò non solo, ovviamente, per la considerazione della perdurante appartenenza dell'Italia alla pressoché totalità degli accordi internazionali in materia nucleare, ma anche perché la scelta politica dell'interruzione della produzione di energia atomica non ha contemporaneamente risolto il problema della gestione delle attività di smantellamento delle centrali nucleari dismesse e dei rifiuti radioattivi generati da tali attività.

È proprio a partire da questo ultimo aspetto, ossia dallo studio delle tematiche giuridiche relative alla dismissione delle vecchie centrali italiane e alla gestione dei rifiuti radioattivi (che da un punto di vista empirico si colloca a valle della più ampia vicenda della produzione di energia nucleare), che è nato, ancor prima dei recenti interventi normativi, l'interesse del curatore e degli autori per un modello di codice di diritto nucleare. È, infatti, all'esperienza maturata nello studio e nelle analisi delle questioni poste dalla disciplina del *decommissioning* e della gestione dei rifiuti radioattivi che si deve la tensione alla costruzione di un quadro normativo quanto più possibile coerente e completo, che potesse, infine, trovare una forma compiuta in un codice.

In realtà, dal 1987, anno in cui l'esito del *referendum* abrogativo indusse il Parlamento ad approvare una moratoria quinquennale che disponeva lo spegnimento delle centrali nucleari italiane in funzione sin dai primi anni Sessanta, nonché il divieto di costruirne di nuove, la vicenda nucleare italiana è stata per molti anni oggetto di una sorta di *damnatio memoriae*. Non solo non si parlava più di nucleare nei programmi di politica energetica, ma gli stessi addetti ai lavori avevano finito per annoverarlo tra le opzioni energetiche definitivamente archiviate. Di conseguenza, lo studio del diritto nucleare appariva esercizio bizzarro ed eccentrico.

E tuttavia, mentre l'Italia, che pure subito dopo la seconda guerra mondiale si era dotata velocemente di un'industria nucleare di rilievo e di una disciplina giuridica in materia, proseguiva sulla strada della rinuncia all'uso dell'energia atomica, non solo nel resto del mondo si continuava a produrre energia da tale fonte (incrementando altresì la ricerca scientifica nel settore) ma l'interesse nei confronti di tale opzione energetica cresceva sia mano a mano che aumentavano le preoccupazioni legate alla tutela dell'ambiente sia mano a mano che diveniva sempre più pressante la necessità di dotarsi di mezzi adeguati a risolvere il problema della sicurezza dell'approvvigionamento ener-

getico. Sempre nel resto del mondo, simmetricamente, sotto il profilo giuridico la produzione normativa in materia progrediva, seguendo costantemente gli sviluppi della tecnologia nucleare e del suo impiego, così come si continuava a predisporre sistemi di norme provenienti da quelle fonti derivate da accordi di diritto internazionale e transnazionale che hanno contribuito, nel corso del tempo, non solo a uniformare le specifiche regole di settore, ma ancor più a costruire una solida base di principi sui quali oggi poggia la regolazione delle attività atomiche.

Questo Codice si presenta pertanto con la consapevolezza di non poter avere quella sistematicità, quella organicità e quella esaustività proprie delle raccolte di disposizioni normative che oltretutto in questo senso spetterebbe al legislatore, bensì con l'obiettivo di raccogliere quel coacervo di disposizioni, provenienti dalle più diverse fonti di produzione normativa, che attualmente disciplinano il complesso di attività connesse alla produzione di energia nucleare per scopi civili.

A questa prima attività di ricerca e di raccolta se ne è poi sovrapposta un'altra, consistente nel tentativo di tracciare una lettura coordinata di disposizioni che provengono dalle più diverse fonti di produzione normativa, intese in senso ampio.

In questa ultima prospettiva si colloca la scelta di offrire una lettura delle norme selezionate raccogliendole in sette aree tematiche.

La prima di queste parti è dedicata alle Istituzioni internazionali operanti in campo nucleare. Tra queste rilevano in primo luogo le organizzazioni specializzate facenti capo alle Nazioni Unite, all'OCSE e all'Unione europea, che tanta parte hanno avuto ed hanno nella elaborazione di quelle regole uniformi cui si è accennato in precedenza e che costituiscono la matrice del diritto nucleare. Il riferimento va all'AIEA/IAEA (Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica), alla AEN/NEA (Agenzia per l'Energia Nucleare) e alla CEEA (Euratom). Queste organizzazioni svolgono un ruolo fondamentale nella promozione della stipula di convenzioni internazionali le cui norme formano il quadro di riferimento delle regole vincolanti per gli Stati che ne sono membri. Inoltre tali organizzazioni e la loro attività hanno assunto un ruolo centrale nella direzione di una progressiva formazione di quella *soft law* (ispirata alle *best practices* internazionali) che, nonostante sia priva dei caratteri di obbligatorietà delle disposizioni legislative in senso proprio, ha contribuito in maniera sostanziale allo sviluppo di un *common core* internazionale finalizzato alla cura degli aspetti più delicati inerenti l'utilizzo dell'atomo in una prospettiva pacifica. Accanto alle organizzazioni internazionali, quelle nazionali collaborano e contribuiscono ad assicurare il rispetto e l'osservanza dell'insieme delle norme poste a disciplina degli impieghi pacifici dell'energia nucleare, sia in vista degli obiettivi di sicurezza e di salvaguardia della salute dei lavoratori e della popolazione sia ai fini della tutela dell'ambiente e del territorio: l'ISPRA (che ha ereditato le funzioni dell'APAT e quindi del CNEN) con il suo Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale, e l'ENEA (oggi Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ai sensi dell'art. 37 della Legge 99/2009) assolvono ancora a tali fondamentali funzioni, qualificandosi come gli interlocutori con cui gli operatori del settore devono dialogare nell'adempimento delle obbligazioni di sicurezza poste a loro carico. Ciò almeno sino a quando non entrerà in funzione l'Agenzia per la sicurezza nucleare, costituita con la Legge 99/2009 e destinata ad assumere su di sé tutte le funzioni e le attribuzioni in tema di verifiche e controlli, nonché di vigilanza sull'esercizio delle attività nucleari, anche attraverso lo svolgimento dei compiti che le so-

no assegnati nell'ambito dell'*iter* amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio delle nuove centrali nucleari (ai sensi del d.lgs. 31/2010, cfr. Nucleare, territorio e ambiente [6]).

La seconda parte è dedicata alle tematiche della *safety* e della *security*. Quando si parla di attività nucleari, infatti, i due profili della *safety* e della *security* assumono una valenza centrale, costituendo il cardine attorno al quale è costruito l'intero impianto delle norme in materia di diritto nucleare, essendo la sicurezza un valore da perseguire con priorità assoluta.

In questo senso, costituisce norma base del sistema di regole poste a disciplina delle attività nucleari il decreto legislativo d.lgs. 230/1995 in cui sono raccolte le disposizioni fondamentali in materia di sicurezza, intesa come *safety*, vale dire come protezione della popolazione e dell'ambiente contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti e come gestione sicura degli impianti e delle attività nucleari. La gran parte di queste norme è di derivazione comunitaria e, per questa via, internazionale (ci si riferisce alla *soft law* e alle convenzioni elaborate dalle organizzazioni internazionali, quali l'AIEA e la NEA). Oltre ad alcuni strumenti normativi di carattere non vincolante, richiamati in Appendice, che costituiscono il *vademecum* degli operatori in tema di sicurezza nucleare e di radioprotezione, vale la pena qui ricordare, *inter alia*, la Convenzione sulla sicurezza nucleare adottata sotto l'egida dell'AIEA il 17 giugno 1994 e le direttive comunitarie 96/29/Euratom, 90/641/Euratom, 89/618/Euratom, che dettano i fondamenti in tema di tutela contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, nonché il Regolamento Euratom 300/2007 che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare. La Convenzione sulla sicurezza nucleare, in particolare, le cui prescrizioni si basano in buona parte sui principi contenuti nel documento elaborato dall'AIEA (International Atomic Energy Agency, Fundamental Safety Principles, IAEA Safety Standards Series N. SF-1, IAEA, Vienna (2006), in Appendice), ha ispirato l'adozione della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Tale direttiva, oltre ad assumere rilievo per i contenuti e le obbligazioni che pone a carico degli Stati membri, ha altresì il significato per così dire simbolico di costituire il primo documento di natura vincolante espressione delle competenze che, a partire dalla fine degli anni novanta, la giurisprudenza della Corte di Giustizia è venuta riconoscendo all'Euratom in punto di sicurezza nucleare.

Nel contesto delle tematiche relative alla protezione della popolazione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti merita particolare menzione la recentissima attuazione dell'art. 121 del d.lgs. 230/1995 avvenuta con il d.P.C.M. del 19 marzo 2010, con il quale è stato adottato il Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche. Il d.P.C.M. è stato pubblicato nelle more della revisione delle terze bozze del codice, in una fase troppo avanzata perché potesse essere inserito all'interno della parte seconda. Tuttavia neppure si poteva non darne conto. Si è pertanto scelto di collocarlo alla fine dell'ultima parte, destinandolo in particolare al cd rom.

Non poteva poi mancare il richiamo alle convenzioni internazionali adottate in risposta all'incidente di Chernobyl: il riferimento va segnatamente alla Convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica ed alla Convenzione sulla tempestiva notifica di un incidente nucleare, entrambe adottate con gli auspici dell'AIEA nel 1986 e ratificate dal nostro paese tra il 1989 ed il 1990, con l'obiettivo di predisporre gli strumenti in grado di consentire agli Stati che fossero interessati dagli ef-

fetti di un incidente nucleare di approntare le misure atte a contenerne le conseguenze e portare rapidamente soccorso alle eventuali vittime.

L'argomento «sicurezza», cui la seconda parte è, come detto, interamente dedicata, è infine completato dal riferimento alle disposizioni rilevanti in tema di *security*, vale a dire di protezione fisica dei materiali e degli impianti nucleari, profilo che ha assunto particolare rilievo a seguito dell'11 settembre. La norma base in materia è costituita dalla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari adottata nel 1980 e ratificata dall'Italia con Legge 704/1982. Ad essa si accompagnano le misure e le raccomandazioni adottate dall'AIEA e compendiate, tra i tanti, nei documenti INFCIRC/225, come revisionato, e «Measures to Protect Against Nuclear Terrorism». Sul piano nazionale devono essere tenuti in considerazione anche i provvedimenti adottati dal commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari (cfr. Il *decommissioning* e la gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi [5]), intesi a ridefinire i livelli di protezione fisica delle centrali e degli impianti dopo gli eventi del 2001 e la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni del Lazio, della Campagna, dell'Emilia-Romagna, della Basilicata e del Piemonte (cfr. d.P.C.M. 14 febbraio 2003, v. *infra* Il *decommissioning* e la gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi [5]).

La terza parte è dedicata alla Responsabilità civile per il danno da incidente nucleare. La disciplina di questo particolare profilo rappresenta un altro pilastro fondamentale del diritto nucleare. Essa trova fonte in una serie di atti normativi internazionali, segnatamente in due convenzioni, quella di Parigi e quella di Vienna adottate rispettivamente sotto l'egida della NEA e dell'AIEA negli anni sessanta, sovente denominate anche come le convenzioni di base. La regolazione dei profili della responsabilità civile e, dunque, del risarcimento del danno che dovesse derivare da un incidente nucleare ha costituito nel tempo uno strumento di promozione dell'impiego pacifico dell'atomo. Infatti, non solo il particolare assetto dato al regime della responsabilità per danno nucleare ha contribuito a spingere e a sostenere lo sviluppo dell'industria di settore, sollevando dall'onere risarcitorio quei soggetti facenti parte della filiera atomica che si riteneva non avrebbero potuto fare fronte alle conseguenze di un incidente, ma si è altresì rivelata essenziale ai fini dell'accettazione sociale del nucleare, garantendo alle potenziali vittime di un evento accidentale un giusto ristoro. Questo duplice obiettivo è stato perseguito mediante l'elaborazione di un sistema speciale di responsabilità che, deviando dal principio generale che assegna la responsabilità all'autore del danno, la concentra in via esclusiva (i.e. la canalizza) sull' esercente la centrale o l'impianto nucleare (vale a dire sul titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'installazione), estromettendo dal relativo giudizio ogni altro soggetto che con la propria attività abbia contribuito o si sia posto eziologicamente all'origine dell'evento dannoso (si parla così di canalizzazione giuridica della responsabilità civile nucleare sull' esercente). La disciplina della responsabilità per danno derivante da un incidente nucleare è stata nel tempo sottoposta a revisione (non sono stati molti, per il vero, gli interventi, per le difficoltà che sempre si legano ad un negoziato internazionale; tuttavia gli stessi sono stati significativi). Nel 1997, in particolare, è stata riformata la Convenzione di Vienna. In risposta all'incidente di Chernobyl ne è stato ampliato l'ambito geografico di applicazione, che ora si estende ai danni nucleari ovunque sofferti. Un avanzamento in questo senso si è avuto anche con riferimento alla Convenzione di Parigi, con l'adozione del Protocollo di emendamento del 2004. Con lo stesso Protocollo l'applicazione della Convenzione di Parigi è stata estesa

agli impianti in corso di disattivazione nonché a quelli destinati allo smaltimento delle scorie. L'Italia non ha ancora ratificato gli emendamenti del 2004. È, tuttavia, auspicabile che vi provveda nella prospettiva del rilancio dell'industria nucleare nazionale, anche al fine di allinearsi ai paesi che, in Europa, sono tra i principali produttori di energia da questa fonte (il riferimento va alla Francia in primo luogo, ma anche alla Spagna).

La quarta parte è dedicata al Trasporto dei materiali nucleari. Le norme poste a disciplina delle attività di trasporto di tali materiali sono comprese in una serie di atti normativi (anch'essi in buona parte di derivazione internazionale) che riguardano i trasferimenti delle merci pericolose in generale. Anche in questo caso, tuttavia, il diritto nucleare manifesta la sua natura di settore speciale del diritto perché, sebbene, come detto, le regole in punto di trasporto di materiali nucleari sono parte di più comprensivi provvedimenti normativi, esse, tuttavia, si caratterizzano per il fatto di riguardare specificatamente, tra tutte le merci pericolose, quelle nucleari e radioattive, qualificandosi, pertanto, come più stringenti in ragione della assoluta peculiarità del rischio atomico. E così i codici ADR, RID, IMDG, ICAO, adottati tutti in appendice a convenzioni internazionali intese a disciplinare il trasporto transfrontaliero di merci pericolose (si ricordano la Convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali – COTIF; la Convenzione internazionale per l'aviazione civile; l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada), racchiudono ciascuno norme dedicate in maniera specifica al trasporto di materiali nucleari e radioattivi. Oltre a quelle appena menzionate, norme speciali – riconducibili alla categoria della *soft law* - sono contenute nel codice adottato dall'IMO «for the Safe Carriage of Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level Waste in Flasks on board Ships», il cd. INF Code, oltre che nel codice adottato dall'AIEA sul movimento transfrontaliero dei rifiuti radioattivi (Code of Practice on the International Transboundary Movement of Radioactive Waste. A livello europeo l'insieme delle obbligazioni che Stati ed operatori sono tenuti ad osservare ogniqualvolta si debba effettuare un trasporto di rifiuti radioattivi o di combustibile nucleare irraggiato, sia all'interno dell'Unione sia da o verso gli Stati terzi, è stato da ultimo oggetto di aggiornamento e revisione con l'adozione della direttiva 2006/117/Euratom relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. L'Italia ha ratificato tale direttiva con il d.lgs. 23/2009, che è andato a modificare le norme, rilevanti in tema di trasporti nucleari, contenute nel d.lgs. 230/1995. Le spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri sono inoltre disciplinate dal Regolamento (Euratom) n. 1493/93.

La quinta parte è dedicata al *Decommissioning* e alla gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, e, quindi, in definitiva, alla gestione degli «esiti» dell'industria atomica.

Al pari delle attività di produzione, quelle di *decommissioning* e di gestione dei rifiuti postulano l'osservanza di regole in materia di sicurezza, nel duplice significato di *safety* e *security*, e la disciplina del profilo della responsabilità per gli eventuali danni. L'insieme delle disposizioni organizzate nelle parti che precedono «tagliano» dunque trasversalmente il codice, riguardando sia la fase produttiva del nucleare che quella che segue alla produzione e che potremmo definire di disattivazione. A testimoniare tale trasversalità nella Parte II *decommissioning* e la gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi [5] sono infatti richiamati diversi provvedimenti normativi già inseriti nelle Parti Safety & Security [2] e Il trasporto dei materiali nucleari [4].

La disattivazione degli impianti nucleari, i tempi, i modi, le strategie della stessa, nonché la disciplina che a tali profili viene data, hanno un'importanza di rilievo, dal momento che il *decommissioning* rappresenta la cartina al tornasole della bontà delle politiche di sviluppo dei programmi energetici nel settore nucleare, costituendo il mezzo per dimostrare che è possibile gestire l'eredità di una centrale. In questo si manifesta maggiormente la sua strategicità in vista del rilancio dell'industria atomica italiana.

Non meno strategica, anche ai fini della conquista del consenso della popolazione nei riguardi dello sfruttamento dell'opzione energetica nucleare, è l'individuazione di una soluzione alla gestione della gestione dei rifiuti radioattivi. Anzi, la disciplina di tale attività risponde ad esigenze di sicurezza sentite in misura ancora maggiore. Infatti, le indagini condotte presso l'opinione pubblica rivelano che la contrarietà al nucleare dipende in misura decisiva dalla convinzione che non vi sia una soluzione al problema delle scorie. È essenziale che il sistema paese si organizzi per dare prova del contrario. In Italia, conformemente a quelle che sembrano essere le indicazioni espresse a livello comunitario, si è scelto di individuare una soluzione nazionale, rispondente anche a un criterio di responsabilità, prevedendo la costruzione del deposito unico presso il quale smaltire e immagazzinare i rifiuti radioattivi ed il combustibile irraggiato, rinvenienti sia dalle attività nucleari pregresse sia dalle nuove da avviare, oltre che dalle pratiche che prevedono l'utilizzo degli isotopi radioattivi a scopo medico.

Il riconoscimento legislativo della soluzione del Deposito nazionale segna un cambio di passo importante nelle politiche relative alla gestione dei rifiuti radioattivi, rappresentando una soluzione di lungo termine, in controtendenza rispetto alla portata delle soluzioni sinora messe in campo e degli interventi normativi che si sono susseguiti in questo settore, i quali hanno avuto per lo più natura emergenziale. Si inscrivono in questo contesto le ordinanze e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi presenti nelle centrali oramai dismesse, nonché l'istituzione della figura di un commissario per la sicurezza dei materiali nucleari, con potere di emanare provvedimenti intesi a dare impulso alle attività di disattivazione delle vecchie centrali e di gestione delle scorie ai fini del loro completamento. Anche i provvedimenti in questione sono stati tenuti in considerazione. Gli stessi, infatti, sono parte della storia del diritto nucleare italiano, assieme a molti altri che sono posti a disciplina delle attività di disattivazione e di gestione radioattivi del *waste*. Tra i diversi comunque rilevanti in materia, già ricompresi nelle parti che precedono (Safety & Security [2] e Il *decommissioning* e la gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi [5]), si richiamano, in ambito internazionale, la Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997, adottata sotto gli auspici dell'AIEA e ratificata dal nostro paese con Legge 282/2005 (cfr. Safety & Security [2]) e in ambito nazionale il d.l. 314/2003 (convertito dalla Legge 368/2003), noto perché, nella versione originaria anteriore alla conversione, individuava in Scanzano Jonico il luogo ove realizzare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.

La sesta parte, intitolata Nucleare, Territorio e Ambiente è invece dedicata alla raccolta coordinata di una serie di disposizioni, tra le quali ve ne sono alcune che direttamente afferiscono all'area del diritto ambientale e al tema della tutela dell'ambiente, ma che trasversalmente attraversano anche la disciplina delle attività nucleari.

Il richiamo a queste come ad altre disposizioni (si vedano in particolare il d.lgs.

152/2006 e le previsioni relative alla VIA – Valutazione di Impatto Ambientale e alla VAS – Valutazione Ambientale Strategica; le direttive comunitarie sulla valutazione di impatto ambientale e sulla partecipazione del pubblico all'elaborazione di programmi in materia ambientale) mette in evidenza l'aspetto cruciale del rapporto, sovente controverso, tra il nucleare e il territorio inteso in senso lato, non solo come ambiente fisico su cui realizzare la centrale, ma anche e soprattutto come contesto sociale in cui vive, si insedia ed appartiene una determinata comunità, della quale occorre ricercare il consenso, con la quale occorre dialogare.

In questa prospettiva, la Parte Nucleare, territorio e ambiente [6](#) affronta uno dei temi fondamentali del nucleare, vale a dire quello della localizzazione sul territorio dei nuovi impianti, contenendo, tra gli altri, quei provvedimenti che nel nostro paese hanno ridato corpo al progetto nucleare: il riferimento va alla Legge 99/2009 ed al decreto legislativo 31/2010. Quest'ultimo, in particolare, ridisegna il quadro di riferimento, ancora mancante di molti suoi elementi (sono infatti molteplici i decreti, più in generale i provvedimenti normativi che sarà necessario adottare allo scopo di dare attuazione e di rendere eseguibili le disposizioni contenute nel d.lgs. 31) in materia di localizzazione (con conseguente abrogazione di buona parte della Legge 393/1975, che pure è richiamata) e di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti nucleari (andando per forza di cose a «impattare», in un modo e in una misura che dovranno essere chiariti, con la disciplina preesistente in punto di autorizzazioni – cfr. d.lgs. 230/1995), inoltre esso identifica e disegna il modello organizzativo che il paese ha ritenuto di darsi al fine di rilanciare la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, separando le responsabilità di chi produrrà energia da fonte nucleare da quelle di chi dovrà provvedere alle attività di disattivazione ed alla gestione a lungo termine dei rifiuti radioattivi. In ogni caso gli obiettivi della sicurezza e della tutela dell'ambiente sono prioritari e alla loro realizzazione sono intese sia la previsione dell'espletamento della VIA in fase di rilascio delle autorizzazioni all'esercizio ed alla costruzione delle centrali nucleari e del deposito nazionale (c.d. autorizzazione unica) sia la previsione della continua interlocuzione tra l'ente preposto al rilascio dell'autorizzazione (il MISE) e le istituzioni poste a vigilanza del perseguimento dell'uno e dell'altro obiettivo suddetto, tra le quali si menzionano, in particolare, l'Agenzia per la sicurezza nucleare e il MATTM.

Al di là di questi aspetti l'interazione con il territorio come sopra inteso prende anche la forma della comunicazione e più specificamente dell'informazione e del diritto, ma direi anche del dovere, di informare, la cui osservanza è richiesta sia in senso ontologico sia in una prospettiva funzionale alla costruzione del consenso in materia nucleare. Sul tema dell'informazione, oltre alle specifiche disposizioni contenute nel d.lgs. 31/2010, alle quali si accompagna anche la previsione relativa alla corresponsione di misure compensative che si è stabilito siano dovute alle popolazioni, alle imprese ed agli enti presenti ed operanti nel territorio circostante le nuove centrali e che vanno nella direzione della promozione dell'accettazione del nucleare, si ricordano la Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, ratificata con Legge 640/1994, e la direttiva 2003/35 sulla partecipazione del pubblico all'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale.

Completa questa parte il richiamo alla normativa concernente il settore della ricerca in campo nucleare e segnatamente nel settore della fusione nucleare, obiettivo del Pro-

getto ITER e delle imprese ed organizzazioni costituite per lo sviluppo e la realizzazione dello stesso.

Infine, la settima parte (Le salvaguardie nucleari e la lotta al terrorismo ^[7]) è dedicata alle Salvaguardie nucleari e alla lotta al terrorismo. Infatti, sebbene questo Codice raccolga le più importanti e significative norme giuridiche poste a disciplina dell'attività di produzione di energia proveniente da fonte nucleare per scopi civili, le norme dedicate ad evitare eventuali usi bellici, ovvero diversioni dagli scopi pacifici dell'energia atomica costituiscono ancora oggi il necessario complemento dello svolgimento delle attività nucleari. Fondamentale è in questo contesto il Trattato di Non Proliferazione, le cui obbligazioni trovano specificazione nella conclusione dei cc.dd. accordi sulle salvaguardie stipulati tra l'AIEA e gli Stati contraenti il Trattato di non proliferazione, ed il ruolo delle Nazioni Unite (della Conferenza Generale e dell'Agenzia specializzata - AIEA) che promuove e vigila sugli usi pacifici dell'energia atomica.

Sono lieto di aver radunato attorno a me, per la realizzazione di questa iniziativa, alcuni dei professionisti più esperti del settore con i quali vi è da tempo grande consuetudine di lavoro e di stima: l'avvocato Vincenzo Ferrazzano e l'avvocato Valentina Baini, la mia prima allieva, senza la quale quest'opera non avrebbe certamente visto la luce. A lei e alle persone che in questi ultimi anni hanno creduto, come me, e con me, che si sarebbe potuto tornare ad occuparsi professionalmente di un diritto nucleare non solo internazionale e comunitario ma anche italiano, va, alla fine di questo lavoro, il mio pensiero e la mia gratitudine. Anche loro devono essere ricordate per il contributo che hanno dato a questo codice: mi riferisco agli avvocati Paola Giuliani, Annamaria La Cesa, Caterina Ceccarelli e alla dottoressa Francesca Luciani, mie collaboratrici, oltre che all'ing. Antonella Castelli. Un ringraziamento si deve anche a chi ha continuato per anni a mettere con onestà e competenza la propria intelligenza al servizio del Paese: penso agli scienziati dell'ENEA, che non hanno mai rinunciato a presidiare la ricerca sulla fusione e sulla fissione nucleare, e penso agli ingegneri della Sogin, dell'Enel e di Ansaldo Nucleare che hanno sempre orgogliosamente vissuto la propria storia personale come un esito delle competenze che l'Italia aveva maturato, per prima tra i primi, nell'industria nucleare. Anche a questi uomini è dedicato questo lavoro, nella speranza che esso possa rappresentare un primo passo verso un completo ritorno dell'Italia al nucleare.

Avv. Pietro Maria Putti

Professore di Istituzione di diritto privato
e Introduzione al diritto dell'impresa,
Università Politecnica delle Marche
Subcommissario ENEA